

SENTENZA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE

N. 902/2023 Sent.
RG. 000670 / 2022
N.R. 2020/002271

Composta dai Magistrati:

Paolo Micheli Presidente Collegio

relatore

Augusto Fornaci Consigliere

Pierluigi Panariello Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nella causa

C o n t r o

1) [redacted] nata in Romania il [redacted]
DOM. DICH. in [redacted] (verbale id. 08/02/21)

- LIBERO - ASSENTE

- difeso dall'avv. di fiducia Leonardo CAPRI del foro di Terni

SENTENZA

In data **27/10/2023**

Depositata il

14. 11. 2023

Fava Paola
Funzione [redacted]

Inviato estratto ex

art.28 D.M.334/89

il

Redatta scheda il

C.P. n.

IMPUTATA


1) del delitto p. e p. dall'art. 7, co. 1 D.L. 4/2019 conv. in L. 26/2019 perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 D.L. 4/2019 (c.d. reddito di cittadinanza), pur non avendone diritto, presentava apposita richiesta alla competente amministrazione attestando falsamente di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni. In tal modo, dal mese di agosto 2019 al mese di gennaio 2021, beneficiava indebitamente di prestazioni sociali per un importo complessivo pari ad euro 12.398,70. Commesso in Terni, in data precedente e prossima all'agosto 2019.

APPELLANTE

l'imputata avverso la sentenza emessa dal Tribunale di TERNI in data: 20/04/2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludono come da separato verbale di udienza.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Il Tribunale di Terni, con sentenza del 20/04/2022 emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato la penale responsabilità di [REDACTED] in ordine a un reato qualificato *ex art. 7, co. 1, del d.l. n. 4/2019 (conv. in legge n. 26/2019)* e per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche e operata la diminuzione per il rito, l'ha condannata alla pena di anni 1 di reclusione con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione.

Secondo l'ipotesi accusatoria l'imputata, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 del citato decreto (il c.d. "reddito di cittadinanza") pur senza averne diritto, avrebbe presentato la relativa richiesta attestando falsamente di risiedere in Italia da almeno 10 anni, beneficiando così della prestazione dall'agosto del 2019 al gennaio 2021 per un importo complessivo pari ad euro 12.398,70.

La sentenza ha dato contezza delle risultanze dell'attività di indagine, partita da una comunicazione inviata dal Comune di Terni alla Procura della Repubblica, a seguito di verifiche su soggetti che risultavano difettare del requisito richiesto alla data del 20/09/2020. Verificata l'indebita percezione dell'assegno da parte della [REDACTED] fino dall'agosto 2019, era stato accertato come la stessa fosse presente in Italia solo dall'ottobre 2009, mese in cui aveva lavorato e conseguito il codice fiscale, per poi acquisire la residenza nel successivo marzo 2010. Pertanto, doveva ritenersi che - all'atto della presentazione della domanda - la donna non avesse maturato una permanenza decennale sul territorio, limitata invece a 9 anni, 7 mesi e 7 giorni.

A conferma di quanto sopra, era stato escusso a s.i.t. [REDACTED], operatore del patronato che aveva fornito alla [REDACTED] assistenza all'atto della compilazione della domanda, il quale aveva dichiarato che la donna conosceva la lingua italiana e che le erano stati spiegati sia il contenuto dell'istanza che i requisiti necessari per la presentazione: il giudicante ne ha tratto la prova della sussistenza del reato sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo, in quanto l'imputata aveva consapevolmente dichiarato il falso rispetto al citato requisito della residenza decennale, pur avendo ben compreso quali fossero le previsioni di legge (e senza poi addurre alcuna plausibile giustificazione).

In punto di dosimetria sanzionatoria, il primo giudice ha ritenuto concedibili alla [REDACTED] le circostanze attenuanti generiche in considerazione della sua



pregressa incensuratezza e della modesta gravità del fatto, muovendo da una pena base di anni 2 di reclusione, poi ridotta *ex art. 62-bis* cod. pen. alla pena di anni 1 e mesi 6, ulteriormente ridotta per la scelta del rito nei termini sopra evidenziati.

2. Avverso la summenzionata sentenza propone appello l'imputata a mezzo del proprio difensore, chiedendo in via preliminare, in rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'escussione del ██████████, al fine di dimostrare l'insussistenza del dolo. La tesi difensiva, nello specifico, è che la ██████████ non avrebbe compreso correttamente che la residenza nel territorio italiano per dieci anni doveva essere continuativa, da ciò discendendo l'assenza della volontà di fornire dichiarazioni false: la modulistica predisposta per la presentazione delle istanze, comunque, si prestava a letture fuorvianti.

In via subordinata, la difesa chiede emettersi sentenza di assoluzione, quanto meno, ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen., ritenendo non raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio: peraltro, la condotta concretamente posta in essere avrebbe dovuto sussumersi nell'ambito delle ipotesi di c.d. "falso innocuo", ovvero di attestazione infedele ma irrilevante ai fini del significato dell'atto. In sostanza, la discrasia rispetto alla realtà era da intendersi puramente formale, atteso che la ██████████ - considerando le annualità da prendere in esame - aveva pur sempre sostenuto di essere in Italia dal 2009, a prescindere dal mese: *ergo*, da 10 anni, come appunto richiesto dal dato normativo ai fini dell'erogazione di quelle somme. Il dato testuale della legge, a parere del difensore, sembrerebbe poi voler riconoscere maggior valore al requisito della continuità degli ultimi due anni di residenza piuttosto che a quello globale di una residenza decennale, seppure non continuativa.

Con un terzo e ultimo motivo in punto di dosimetria della pena, l'appellante lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, anche per essere stata computata una diminuzione per attenuanti generiche in misura inferiore al massimo consentito (in assenza di specifica motivazione sul punto); pertanto, chiede una riduzione della pena irrogata con concessione delle attenuanti medesime nella più ampia estensione, dovendosi valorizzare il corretto comportamento processuale tenuto dall'imputata e l'occasionalità della condotta, desumibile dalla sua mancanza di precedenti.



3. Le parti, in vista dell'odierna udienza, sono state ritualmente invitate a formulare le proprie conclusioni per atto scritto, in ragione delle speciali disposizioni normative correlate alla pandemia da Covid-19, come confermate dai successivi interventi del legislatore.

Il Procuratore generale in sede chiede riformarsi la sentenza impugnata, ritenendo ricorrere gli estremi per applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; la difesa insiste nelle doglianze già spiegate, in subordine associandosi alle conclusioni del P.g.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ritiene il collegio di dover pervenire a una decisione liberatoria, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle evidenziate dalla difesa: decisione che attiene al merito della regiudicanda, e che dunque fa intendere assorbita la questione - certamente fondata, laddove la si fosse dovuta affrontare - relativa alla ravvisabilità di un caso di particolare tenuità del fatto.

2. Dall'esame degli atti, emerge che la ██████████ fu sicuramente presente in Italia a far data dal 26/10/2009, perché quel giorno - sulla base di un rapporto di lavoro in essere, e che ella risultò in grado di documentare - le venne attribuito un numero di codice fiscale. La domanda di ammissione alle provvidenze del "reddito di cittadinanza", invece, fu da lei formalizzata il 16/07/2019, quando mancavano pochi mesi al maturare dei 10 anni. Tuttavia, quei pochi mesi potevano intendersi mancanti solo ipotizzando che la data sopra ricordata (26/10/2009) coincidesse con l'effettivo ingresso dell'imputata nel territorio dello Stato: il che, certamente, non può essere già sul piano della logica.

Se la ██████████ il 26 ottobre, disponeva di un lavoro, è perché - evidentemente - si era attivata per procurarselo, andando in cerca di una occupazione dopo essere arrivata in Italia: per fatto notorio, i casi di persone che giungono dall'estero già con una attività lavorativa pronta per loro sono sempre stati pochissimi, se non di fatto inesistenti. Non si vede come, al contrario, il primo giudice abbia invece affermato che certamente l'imputata doveva ricordare il momento dell'arrivo, perché «è proprio in corrispondenza di questa data che la ██████████ ha iniziato a lavorare»;



circostanza temporale che non è dato sapere da dove si dovrebbe desumere. Da un lato, si ribadisce, entrare in Italia e cominciare subito a lavorare risulta quanto meno inusuale; dall'altro, se il 26/10/2019 l'imputata iniziò a lavorare in regola, tanto da poter chiedere e ottenere il codice fiscale, è più che probabile che fosse stata sottoposta a un periodo di prova, se non lavorato qualche tempo, per quello stesso datore o altrove, "in nero".

Ergo, deve ragionevolmente ritenersi che la donna non giunse sul territorio italiano quel 26 ottobre, ma ben prima, e si guardò intorno - come tutte le persone oneste, dovendo procurarsi di che vivere - per capire chi potesse assumerla alle proprie dipendenze: ma allora, nel dubbio su quando collocare la data esatta, appare conforme ai principi generali che informano il sistema penale optare per l'ipotesi più favorevole alla persona accusata, vale a dire che l'ingresso risali a epoca anteriore al 16 luglio. Del resto, ancora una volta per fatto notorio, tre mesi per la ricerca di un lavoro può intendersi un periodo davvero minimo nell'esperienza di chiunque, a fortiori quando lo stesso coincida con l'intervallo dedicato alle ferie di chi ha un'occupazione e di chi è in grado di offrirne una.

A questo punto, dal momento che ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza non deve aversi riguardo al requisito della residenza formale, bensì a quello della presenza effettiva sul territorio (v. la nota del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14/04/2020), la descritta situazione di dubbio non può che imporre una pronuncia assolutoria, per l'insufficienza degli elementi fondanti l'accusa. Va peraltro sottolineato che le somme corrisposte alla ██████████ sarebbero state da lei legittimamente percepite, quanto meno, per le mensilità successive all'ottobre 2019, e ciò quand'anche si dovesse prestare fede all'assunto accusatorio.

3. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 605, 530 co. 2 e 599 cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa in data 20/04/2022 dal Gup del Tribunale di Terni nei confronti di ██████████
█████████, dalla stessa impugnata,




ASSOLVE

l'imputata dal reato a lei ascritto, perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 27/10/2023.

Il Presidente est.

Paolo Micheli

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke extending downwards and to the right.

